



Annalinda Giuliani

Notaio

Allegato "B" all'atto Repertorio n. 11.196/6278

STATUTO

Articolo 1 – (scopi, autonomia, indipendenza e sede dell'Associazione regionale)

1. È costituita una associazione denominata "ASSOCIAZIONE PUGLIESE DEI DIRETTORI E DIRIGENTI DI DISTRETTO SOCIO-SANITARIO" in sigla "A.Pu.Di.D.".

2. L'associazione A.Pu.Di.D. aderisce, per vincolo statutario, alla "Confederazione Associazioni Regionali di Distretto - Società scientifica delle attività sociosanitarie territoriali", in sigla "CARD", nell'ambito della quale viene denominata "CARD PUGLIA".

CARD Puglia è un'associazione scientifica che riunisce i professionisti della sanità ed operatori di altre discipline, istituzioni, soggetti operanti nell'ambito dell'area e/o settore dei Servizi Territoriali di cura della persona e della comunità della Regione Puglia.

3. L'Associazione è una libera società scientifica, autonoma, indipendente ed apartitica e senza fini di lucro.

4. L'Associazione ha rilevanza di carattere regionale e riunisce tutti i professionisti di area medica, sanitaria e sociosanitaria interessati a collaborare per il progresso e la valorizzazione delle organizzazioni operanti nel settore dei servizi territoriali della Regione Puglia, con particolare riferimento ai Distretti, che concorrono ai sistemi integrati di salute, benessere e protezione dei cittadini e delle comunità locali della Regione Puglia. L'Associazione regionale riunisce altresì professionisti di altre discipline, che inscindibilmente partecipano all'integrazione tra servizi ed operatori.

5. L'Associazione regionale ha sede legale in Putignano (BA) alla via IV Novembre n. 11.

6. La durata dell'Associazione regionale è illimitata.

7. La missione dell'Associazione regionale è precipuamente scientifica e si concretizza prioritariamente nella promozione e nel sostegno della cultura del cambiamento dell'area sanitaria e sociosanitaria, con particolare riguardo allo sviluppo ed al progresso del Territorio della Regione Puglia, luogo privilegiato per la realizzazione di una sanità di iniziativa, di impostazione multi-professionale, orientata all'approccio multidimensionale e globale dei problemi di salute. Tale missione si fonda sul principio costituzionale della tutela della salute quale patrimonio della collettività che esige un Sistema Sanitario Nazionale Pubblico efficiente ed efficace anche al livello dei servizi territoriali regionali. Essa viene perseguita dall'Associazione regionale valorizzando, in via principale, le esperienze e le iniziative di ricerca scientifica e sperimentazione condotte a livello regionale. L'Associazione regionale promuove quindi lo studio e la ricerca scientifica nell'ambito della Regione Puglia e, in coordinamento con CARD nazionale, a livello nazionale ed internazionale, nonché eventi formativi, attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente con attuazione di programmi ed iniziative annuali in ambito regionale, di cui garantisce la solidità delle basi scientifiche, la qualità e l'efficacia. L'Associazione regionale, nel perseguimento di tali scopi scientifici, fa propria la visione di un'organizzazione sanitaria e sociosanitaria basata prevalentemente sulle cure e sull'assistenza nel contesto di vita delle persone.

8. L'Associazione regionale, riconoscendo nel progresso e nel potenziamento delle attività del Territorio, ed in particolare dei Distretti, l'elemento indispensabile per un corretto riposizionamento del Servizio Sanitario Nazionale e dei Servizi Sanitari della Regione Puglia rispetto ai nuovi bisogni della popolazione e considerando la ricerca scientifica in tale ambito un fondamentale strumento per conseguire tale obiettivo, si

prefigge, innanzitutto mediante la ricerca scientifica nel settore di attività dell'Associazione regionale, i seguenti scopi:

- contribuire allo sviluppo di sistemi sanitari intersettoriali, tendenzialmente innovativi, centrati sulla persona, sulla famiglia e sulla comunità;
- favorire gli incontri di valore scientifico e lo scambio di conoscenze tra i propri associati ed altri protagonisti primari dei servizi sanitari e sociosanitari, e, più in generale, dei servizi di cura della persona e delle comunità;
- promuovere la cultura del cambiamento nei servizi territoriali, favorendo l'interdipendenza di tutte le politiche per la tutela della salute e l'integrazione con altri protagonisti dei diversi setting di cura, in primis ospedalieri;
- applicare modelli gestionali capaci di realizzare l'integrazione, il governo della domanda e dell'offerta sanitaria;
- elevare l'appropriatezza organizzativa e operativa;
- privilegiare la tutela delle fasce deboli della popolazione;
- collaborare con il Ministero della Salute, la Regione Puglia, le Aziende Sanitarie e tutti i soggetti giuridici del settore sanitario regionale, nonché con organismi e istituzioni di ricerca scientifica pubblici e privati, regionali, nazionali ed internazionali, per indirizzare e supportare le politiche sociosanitarie territoriali;
- attivare iniziative di collaborazione scientifica ed operativa con le Istituzioni Sanitarie nazionali e regionali – tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Ministero della Salute, la Regione Puglia, le Aziende Sanitarie della Regione Puglia, gli Organismi e Istituzioni sanitarie pubbliche della Regione Puglia, l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS), la F.I.S.M (Federazione Italiana delle Società Medico-Scientifiche), con le Associazioni dei Medici di Medicina Generale della Regione Puglia, dei Pediatri di Libera Scelta della Regione Puglia, degli Specialisti Ambulatoriali della Regione Puglia, con le Società Scientifiche della Regione Puglia, con le Associazioni di Cittadini della Regione Puglia e con gli altri Organismi e Organizzazioni Pubbliche e Private della Regione Puglia interessate al cambiamento positivo, concorrendo anche alla elaborazione, diffusione e adozione di linee guida, di percorsi diagnostici-terapeutici ed alla promozione dell'innovazione e del miglioramento della qualità dell'assistenza;
- realizzare, primariamente attraverso l'interscambio e la cooperazione culturale anche nell'ambito della ricerca e della produzione scientifica, eventi di aggiornamento e formazione;
- promuovere le attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente a favore dei soci della Regione Puglia, anche con programmi di educazione continua, al fine di elevarne la professionalità e le competenze manageriali, scientifiche e tecniche;
- promuovere e partecipare, attraverso l'attività dei soci e mediante la collaborazione con altre società e organismi scientifici, a studi e ricerche scientifiche nell'ambito delle attività dei Servizi territoriali della Regione Puglia;
- supportare, con ogni strumento patrimoniale e scientifico, nessuno escluso, CARD Nazionale nel perseguimento dei suoi fini statutari;
- promuovere il potenziamento dei Distretti quale contesto organizzativo in cui si costruiscono reti di cure primarie, con accento specifico sulle cure ambulatoriali, intermedie, domiciliari e residenziali, e sulla realizzazione di saldi legami di integrazione intersettoriale, innanzitutto con i Servizi Sociali e Socioassistenziali dei Comuni-Ambiti e con il Terzo Settore;
- diffondere i principi della medicina ed assistenza di iniziativa, ad approccio multidimensionale, fortemente integrata nelle sue componenti professionali, gestionali ed i-

stituzionali;

- contribuire dal punto di vista scientifico e culturale al monitoraggio e sviluppo dei Livelli Essenziali d'Assistenza Distrettuali in tutto l'ambito regionale, sostenendo in particolare la crescita degli standard relativi agli interventi a livello domiciliare e nelle cure intermedie;

- accrescere il livello di consapevolezza degli iscritti sulle potenzialità dei progressi della ICT nei servizi territoriali regionali e nei Distretti in particolare, con particolare attenzione alle opportunità fornite dalle reti informatiche, dagli archivi elettronici, dai dispositivi di tele-monitoraggio di parametri vitali ed ambientali;

- promuovere il progresso scientifico e culturale degli Operatori dei Distretti e dei servizi territoriali anche attraverso iniziative di ricerca scientifica applicata;

- favorire la realizzazione ed il miglioramento qualitativo dei percorsi assistenziali della Regione Puglia di provata efficacia sulla base dei principi della clinical governance;

- favorire le pratiche di handover e la continuità territorio-ospedale-territorio della Regione Puglia;

- favorire una rete informativa per la divulgazione delle esperienze di buone pratiche nell'ambito della Regione Puglia;

- facilitare la cooperazione di tutti gli attori del territorio della Regione Puglia, innanzitutto dell'ambito sociosanitario;

- progettare e proporre iniziative formative come strumento e leva del cambiamento anche nell'ambito dell'Educazione Continua;

- promuovere il costante aggiornamento degli associati della Regione Puglia e svolgere attività finalizzate ad adeguare le conoscenze professionali ed a migliorare le competenze, le abilità cliniche, tecniche e manageriali-gestionali, i comportamenti degli associati della Regione Puglia, tesi al progresso scientifico e tecnologico della Regione Puglia, con l'obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alle prestazioni sanitarie erogate dalla Regione Puglia e di favorire il governo delle attività sanitarie ed il sistematico controllo dei risultati;

- promuovere sperimentazioni, studi e ricerche sul campo, preferibilmente finalizzati a costruire o rafforzare rapporti di collaborazione con altre società ed organismi scientifici.

9. L'Associazione regionale non ha ad oggetto lo svolgimento di attività imprenditoriali né l'Associazione regionale può partecipare a tali attività, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM). I legali rappresentanti dell'Associazione regionale sono autonomi ed indipendenti rispetto allo svolgimento di attività imprenditoriali né possono partecipare a tali attività, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).

10. L'Associazione regionale non ha tra le proprie finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati e non svolge, direttamente o indirettamente, alcuna attività sindacale. Ai legali rappresentanti dell'Associazione regionale è fatto divieto di svolgere, direttamente o indirettamente, attività sindacali. Lo svolgimento di attività sindacali da parte dei legali rappresentanti dell'Associazione regionale ne comporta, di diritto, la decadenza immediata.

Articolo 2 – Soci

1. Possono diventare soci dell'Associazione regionale, senza limitazioni, tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto, appartenenti al settore specialistico o alla disciplina specialistica, anche inter-disciplinare dell'Associazione regionale e che operano nelle strutture e settori di attività del Servizio sanitario regionale o in regime libero-professionale, ovvero con attività lavorativa nel settore o

nell'area interprofessionale che l'Associazione regionale rappresenta. Possono essere ammessi all'Associazione regionale gli appartenenti alla specifica categoria professionale ovvero i professionisti che esercitano, anche se non in via esclusiva, la specifica attività che l'Associazione regionale rappresenta.

2. L'Associazione regionale è costituita da soci ordinari, onorari e sostenitori.

3. Sono Soci ordinari di CARD PUGLIA, senza alcuna discriminazione di sorta, tutti coloro che operano nei Servizi territoriali, nei Distretti, in altre organizzazioni connesse con le attività territoriali, ovvero singole persone interessate allo sviluppo dei fini istituzionali dell'Associazione regionale. La cessazione del rapporto di lavoro non esclude la possibilità di continuare ad essere associati.

4. I soci onorari vengono nominati, su proposta di un socio ordinario, per approvazione unanime del Consiglio Direttivo Regionale CARD PUGLIA tra le personalità del mondo scientifico, clinico, politico e sociale che si siano particolarmente distinte rispetto alle finalità dell'Associazione regionale. Essi non sono tenuti al versamento della quota associativa.

5. I soci sostenitori sono costituiti da persone fisiche, enti e soggetti giuridici pubblici e privati che intendano supportare le attività, anche di ricerca e divulgazione scientifica, svolte dall'Associazione regionale, sia sotto il profilo finanziario sia sotto l'aspetto operativo, ponendo a disposizione dell'Associazione regionale le proprie competenze professionali o sociali, secondo modalità individuate dal Consiglio Direttivo Regionale CARD PUGLIA.

6. L'ammissione e il mantenimento dello status di Socio comportano, oltre alla piena accettazione delle norme statutarie, del Codice etico (ove adottato) e degli eventuali regolamenti dell'Associazione regionale, anche l'obbligo di attenersi alla disciplina associativa e di osservare le deliberazioni assunte dagli organi dell'Associazione regionale.

7. L'ammissione dei soci avviene su domanda scritta indirizzata all'Associazione regionale. L'elenco degli iscritti viene comunicato annualmente al Tesoriere nazionale della CARD nazionale, mediante suo inoltro.

8. Le quote di iscrizione sono dovute per tutto l'anno solare in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi Soci. Il mantenimento della qualifica di Socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale.

9. La qualità di Socio può essere assunta ove sia assente qualsiasi conflitto d'interessi con le finalità, i presupposti operativi e l'attività dell'Associazione regionale.

10. Tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa hanno il diritto:

a) di esercitare la massima partecipazione democratica alle attività e alle decisioni dell'Associazione regionale;

b) di partecipare al procedimento per la elezione democratica degli organismi statutari con votazione a scrutinio segreto e con durata limitata nel tempo;

c) di partecipare, nell'ambito dell'Assemblea dei soci iscritti, al procedimento per l'approvazione dei bilanci preventivi e dei consuntivi e di avere piena conoscenza di tali atti;

d) di essere informati e partecipare a tutte le attività ed iniziative promosse dall'Associazione regionale;

e) di avere accesso a tutte le pubblicazioni scientifiche dell'Associazione regionale;

f) di essere eletti ad assumere incarichi associativi se è rispettato il requisito di eleggibilità, autonomia, indipendenza e se non sussistono conflitti di interesse;

g) di proporre e promuovere attività corrispondenti alle finalità dell'Associazione regionale.

11. L'appartenenza all'Associazione regionale ha carattere libero e volontario ma im-

pegna gli aderenti:

a) a collaborare e concorrere con gli organi sociali al buon funzionamento dell'Associazione regionale al fine di perseguire gli scopi sociali;

b) a rispettare e ad accettare lo scopo e le finalità sociali, il Codice etico (ove adottato) e le norme previste dal presente Statuto, le disposizioni legislative in materia di contrasto alla corruzione, gli eventuali regolamenti interni nonché le deliberazioni adottate dagli organi sociali dell'Associazione regionale e nazionale;

c) a versare la quota associativa annuale, così come determinata annualmente, nella misura e modalità definite per ogni anno di iscrizione. Il mancato pagamento della quota associativa determina la sospensione dello status di socio. Il mancato pagamento per tre anni consecutivi comporta il decadimento dello stato di socio. I Soci non in regola con i pagamenti della quota non hanno diritto di partecipare alle assemblee ed a esercitare diritto di elettorato attivo o passivo.

12. La qualifica di Socio si perde:

- per recesso;

- per morosità protrattasi per tre anni consecutivi;

- per esclusione;

- per decesso.

13. Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere, avanzando richiesta scritta, il Socio che non si trovi più in grado o non intenda partecipare al perseguimento degli scopi sociali. Tale recesso deve essere comunicato per iscritto al Presidente dell'Associazione regionale.

14. L'esclusione di un socio viene proposta dal Collegio dei Probiviri e deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo Regionale a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto.

15. I Soci decaduti per morosità potranno essere nuovamente ammessi nell'Associazione regionale e godere di tutti i diritti, purché regolarizzino il pagamento di tutte le quote annuali mancanti.

16. Dopo 3 (tre) anni di morosità il socio che intenda essere nuovamente ammesso è tenuto a presentare nuovamente la domanda di iscrizione secondo quanto previsto dallo statuto.

17. Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione regionale, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione regionale.

Articolo 3 – Rapporti tra l'Associazione regionale e CARD Nazionale.

1. CARD PUGLIA è affiliata, per vincolo statutario, a CARD Nazionale e condivide la missione e gli obiettivi dell'Associazione nazionale confederale, pur mantenendo la propria autonomia organizzativa con riferimento all'ambito territoriale regionale di rispettiva competenza. Le attività regionali sono regolate dal presente Statuto, redatto in coerenza con le linee generali dello Statuto di CARD Nazionale, nel rispetto dei contesti locali e delle scelte strategiche dell'Associazione nazionale.

2. L'Associazione regionale provvede ad attuare le procedure per l'iscrizione dei Soci e vigila sulla regolare corresponsione delle quote di iscrizione annuale nel rispetto del presente statuto.

3. I Soci dell'Associazione regionale eleggono il Presidente della Associazione Regionale, che è membro di diritto del Consiglio Nazionale di CARD Nazionale.

4. L'Associazione regionale è tenuta a versare a CARD Nazionale, anche per l'avvalimento in proprio favore dei servizi svolti dall'Associazione nazionale, una quota percentuale del contributo di iscrizione annuale dei soci. Il valore di tale quota percen-

tuale è determinato dal Consiglio Nazionale di CARD Nazionale.

Articolo 4 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione regionale è costituito:

- a) dalle quote associative annue, da contributi, sovvenzioni e donazioni provenienti da Soci o da soggetti terzi, pubblici e privati, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il Servizio Sanitario Nazionale e Regionale o con i fini dell'Associazione regionale;
- b) dai beni mobili od immobili dell'Associazione regionale;
- c) da eventuali eccedenze di bilancio destinate ad incrementare il patrimonio;
- d) dai diritti immateriali sulle opere letterarie e sulle pubblicazioni scientifiche realizzate nel quadro dell'attività dell'Associazione regionale.

2. Durante la durata dell'Associazione regionale non è consentita la distribuzione e l'assegnazione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

3. Gli eventuali avanzi di gestione conseguiti dall'Associazione regionale devono essere impiegati per ripianare perdite di esercizi precedenti, per lo svolgimento delle attività istituzionali, per la ricerca scientifica o per accrescere il patrimonio associativo che potrà essere costituito da qualsiasi bene mobile ed immobile.

Articolo 5 – Organi dell'Associazione regionale

1. Sono organi dell'Associazione regionale:

- l'Assemblea (Ordinaria o Straordinaria) dei soci;
- il Consiglio Direttivo Regionale;
- il Presidente Regionale;
- il Vice Presidente dell'Associazione regionale;
- il Segretario Regionale;
- il Tesoriere Regionale;
- il Revisore dei Conti Regionale.

2. Ai predetti organi non compete alcuna retribuzione per la carica ricoperta, salvo l'eventuale rimborso delle sole spese sostenute, previa approvazione del Consiglio Direttivo Regionale.

Articolo 6 – Assemblea regionale

1. L'Assemblea regionale è composta dai soci ordinari che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale e dai soci onorari; ogni socio, purché in regola con i pagamenti delle quote associative, ha diritto ad un voto. L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei Soci. Le sue deliberazioni, a voto palese, sono prese in conformità della legge e del presente Statuto. Obbligano tutti i Soci ancorché assenti o dissenzienti. Le uniche deliberazioni che vengono assunte con votazione a scrutinio segreto (ove di competenza dell'Assemblea) sono quelle attinenti alla elezione e votazione degli organismi statuari.

2. Le riunioni dell'Assemblea regionale vengono convocate dal Presidente dell'Associazione regionale (in caso di suo impedimento o assenza dal Vice Presidente; in caso di impedimento o assenza di quest'ultimo dal Tesoriere) senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione. Il mezzo normale di convocazione dell'Assemblea è costituito dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione sul sito internet istituzionale dell'Associazione regionale o nazionale. Il predetto termine di dieci giorni è ridotto a cinque giorni in caso di urgenza dichiarata dal Presidente regionale. Nel medesimo avviso può essere fissata la seconda convocazione che può aver luogo non prima di un'ora dopo la prima.

3. L'Assemblea regionale può essere svolta anche in via telematica.

4. L'Assemblea regionale può essere Ordinaria o Straordinaria.
5. L'Assemblea regionale è convocata in seduta ordinaria almeno una volta ogni anno e preferibilmente in occasione del Congresso Regionale (ove venga svolto) per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e, comunque, tutte le volte che il Consiglio Direttivo Regionale e/o il Presidente Regionale in carica ne ravvisano la necessità. Deve inoltre essere convocata in caso di richiesta di almeno un decimo dei Soci.
6. L'Assemblea Regionale, sia Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione regionale (in caso di suo impedimento o assenza dal Vice Presidente; in caso di impedimento o assenza di quest'ultimo dal Tesoriere).
7. Il Presidente dell'Assemblea Regionale accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea Regionale ed il diritto ad intervenire dei Soci. Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo e in quelle che riguardano la loro diretta responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto. Le votazioni avvengono di norma per alzata di mano (con esclusione delle votazioni attinenti al rinnovo degli organi statutari, ove di competenza dell'Assemblea Regionale, le quali avvengono a scrutinio segreto); in caso di assemblee telematiche la votazione avviene con modalità elettroniche e/o telematiche. L'espressione di voto elettronico e/o telematico è equivalente, ad ogni effetto, alla partecipazione attiva del Socio all'Assemblea Regionale.
8. I verbali dell'Assemblea Regionale nonché i bilanci preventivi, consuntivi e i compensi di tutti gli incarichi retribuiti sono pubblici e devono essere messi a disposizione dei soci sul sito web istituzionale.
9. L'Assemblea Regionale può venire altresì convocata in seduta straordinaria allorché il Consiglio Direttivo Regionale lo reputi necessario, oppure a seguito di esplicita richiesta scritta di almeno un terzo degli associati.
10. L'Assemblea Regionale è presieduta dal Presidente Regionale, coadiuvato dal Vice-Presidente Regionale e dal Segretario Regionale per la stesura del verbale.
11. L'Assemblea Regionale Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando è presente la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione, che deve seguire di almeno un'ora la prima convocazione, qualunque sia il numero dei Soci ordinari presenti aventi diritto al voto.
12. L'Assemblea Regionale Ordinaria delibera a maggioranza semplice dei presenti. È ammesso il voto per delega, con il massimo di tre deleghe per ogni socio. La delega deve essere scritta ed essere presentata all'apertura dell'Assemblea Regionale stessa, onde consentire la verifica della posizione del delegante e del delegato.
13. L'Assemblea Regionale Straordinaria è validamente costituita quando, in prima convocazione, è presente il 75% (settantacinque per cento) dei soci aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione, che deve seguire di almeno un'ora la prima convocazione, si considera regolarmente convocata quando sono presenti almeno il 50% (cinquanta per cento) dei Soci aventi diritto al voto.
14. L'Assemblea Regionale Straordinaria delibera a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti.

Art. 7 – Competenze dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria

1. L'Assemblea Regionale Ordinaria ha i seguenti compiti:
 - determina le direttive fondamentali, le linee direttive, generali e programmatiche per l'attività dell'Associazione regionale;
 - approva il bilancio di esercizio (consuntivo e preventivo);
 - approva le spese strategiche e/o di consistente rilevanza per la vita di CARD PUGLIA;

- ratifica la nomina dei Soci onorari;
 - elegge, a scrutinio segreto, il Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo, previa determinazione del numero complessivo. Ciascun candidato a tale carica presenta autonomamente la propria candidatura in Assemblea e risultano eletti coloro che avranno conseguito, singolarmente, il maggior numero di voti;
 - elegge il Revisore dei Conti Regionale;
 - approva le eventuali altre proposte avanzate dal Consiglio Direttivo Regionale;
 - ratifica le deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo Regionale per motivi di comprovata urgenza su questioni spettanti all'Assemblea Regionale;
 - discute e delibera relativamente ad ogni argomento ad essa demandato dal Consiglio Direttivo Regionale o su quant'altro demandatole per Legge o per Statuto.
2. L'Assemblea Regionale Straordinaria ha i seguenti compiti:
- delibera sull'eventuale scioglimento dell'Associazione regionale;
 - delibera sulle modifiche statutarie e su tutti gli argomenti che la legge riserva alla sua esclusiva competenza.

Articolo 8 – Consiglio Direttivo Regionale

1. L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo Regionale composto da sette a quindici membri, scelti tra i soci con diritto di voto; è presieduto dal Presidente Regionale.
2. Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea regionale, il Consiglio Direttivo Regionale elegge tra i suoi membri il Vicepresidente Regionale, il Segretario Regionale e il Tesoriere Regionale.
3. Il Consiglio Direttivo Regionale si riunisce su convocazione del Presidente (o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente), almeno una volta ogni anno.
4. La convocazione viene effettuata, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione. Il Consiglio è validamente costituito quando è presente più della metà dei componenti.
5. Le delibere sono adottate a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del Presidente. I Consiglieri hanno facoltà di delega scritta con il limite di una delega per ogni componente.
6. Il Consiglio Direttivo Regionale ha i seguenti compiti:
 - approva le attività del Centro Studi regionale, ove costituito (attesa la possibilità di avvalimento del Centro Studi nazionale) la nomina dei rispettivi Responsabili e l'estensione ad altre Aree tematiche;
 - designa i componenti del Comitato Scientifico, ove costituito (attesa la possibilità di avvalimento del Comitato Scientifico nazionale);
 - approva eventuali proposte di modifica dello Statuto regionale;
 - approva lo Statuto ed i programmi dell'Associazione regionale secondo le finalità statutarie;
 - stabilisce l'entità delle quote associative regionali;
 - emana i regolamenti per la pratica attuazione delle finalità statutarie;
 - ratifica l'iscrizione dei Soci sostenitori;
 - propone all'Assemblea la nomina di Soci onorari con specifica motivazione;
 - propone al Presidente di affidare incarichi a persone esterne all'Associazione regionale ai fini del raggiungimento degli obiettivi statutari;
 - elabora, con l'ausilio del Tesoriere, e propone all'Assemblea l'approvazione di bilanci consuntivi e preventivi.
7. Il Presidente ha l'obbligo di convocare il Consiglio Regionale ove pervenga richiesta motivata di almeno un terzo dei Consiglieri in carica.

8. Il Consiglio Direttivo Regionale rimane in carica tre anni.

9. I membri del Consiglio Direttivo Regionale non possono ricevere alcuna retribuzione, salvo il rimborso delle spese connesse allo svolgimento della carica.

Art. 9 – Adunanze del Consiglio Direttivo Regionale

1. Il Consiglio Direttivo Regionale viene convocato dal Presidente Regionale o su iniziativa scritta di almeno un terzo dei consiglieri.

2. Viene redatto avviso contenente l'ordine del giorno ed il luogo dell'adunanza, che viene spedito, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione. Il predetto termine è ridotto a cinque in caso di urgenza su valutazione del Presidente.

3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo Regionale sono valide se sono presenti almeno la metà dei suoi componenti e devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

4. Dopo tre assenze non giustificate il componente del Consiglio Direttivo Regionale sarà dichiarato decaduto e si provvederà alla sua sostituzione.

5. Il Consiglio Direttivo Regionale è convocato almeno una volta l'anno dal Presidente, che ne formula anche l'ordine del giorno. I componenti del Consiglio, entro cinque giorni antecedenti la seduta, possono proporre al Presidente l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno su sottoscrizione di almeno quattro componenti dello stesso.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo Regionale, ovvero la partecipazione allo stesso, si possono svolgere anche per audio-conferenza o videoconferenza.

7. Delle riunioni del Consiglio Direttivo Regionale è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario.

8. I membri del Consiglio Direttivo Regionale non possono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione regionale. La presenza di sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione regionale rende non designabili come membri del Consiglio Direttivo Regionale o, se sopravvenuta alla designazione, determina l'immediata decadenza da tali cariche.

9. I membri del Consiglio Direttivo Regionale non possono ricevere alcuna retribuzione, salvo il rimborso delle spese connesse allo svolgimento della carica.

Articolo 10 - Presidente Regionale

1. Il Presidente ha la responsabilità legale dell'Associazione regionale e la rappresenta. Dura in carica tre anni e può essere riconfermato solamente per una seconda volta consecutiva (massimo di due mandati consecutivi).

2. La presentazione delle candidature alla presidenza va inviata al Segretario della CARD PUGLIA almeno quindici giorni prima delle elezioni, anche a mezzo posta elettronica.

3. Il Presidente Regionale viene eletto con voto a scrutinio segreto dall'Assemblea Regionale Ordinaria. Risulterà eletto alla carica di Presidente Regionale il candidato che, singolarmente, abbia conseguito il maggior numero di preferenze valide.

4. L'elezione del Presidente Regionale avviene sei mesi prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, in modo da consentire il pieno subentro nelle funzioni e nella rete di collaborazioni scientifiche ed istituzionali del Presidente designato al momento della conclusione del mandato del Presidente in carica.

5. Il Presidente Regionale è garante della missione e degli obiettivi dell'Associazione regionale. Concede patrocini. Concede deleghe per particolari compiti o funzioni, anche su proposta del Consiglio Direttivo Regionale. Convoca il Consiglio Regionale almeno una volta l'anno e formula l'ordine del giorno. In caso di assenza o impedimen-

to viene sostituito dal Vice Presidente. La sfiducia motivata del Presidente va votata dalla maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea Regionale Ordinaria.

6. Il Presidente in carica ed il Presidente designato non possono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione regionale. La presenza di sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione regionale rende ineleggibile alle cariche di Presidente in carica e Presidente designato o, se sopravvenuta all'elezione, determina l'immediata decadenza da tali cariche.

7. Il Presidente in carica ed il Presidente designato non possono ricevere alcuna retribuzione, salvo il rimborso delle spese connesse allo svolgimento della carica.

Articolo 11 – Vicepresidente Regionale

1. Il Vice Presidente Regionale dura in carica per il medesimo periodo del Presidente e può essere riconfermato solamente per un seconda volta consecutiva (massimo di due mandati consecutivi).

2. La presentazione delle candidature alla Vice-presidenza Regionale va inviata al Segretario della CARD – PUGLIA almeno quindici giorni prima delle elezioni, anche a mezzo posta elettronica.

3. Il Vice Presidente Regionale ha le seguenti funzioni:

- integrare le funzioni del Presidente Regionale e diffonderne le linee strategiche ed operative nelle Aree geografiche di competenza;
- stabilire e mantenere contatti con il Presidente Regionale e con il Consiglio Direttivo Regionale. Il Presidente Regionale può conferire deleghe temporanee al Vicepresidente per funzioni e compiti dallo stesso individuati.
- favorire la crescita e l'attività delle Associazioni presenti nell'area territoriale di competenza;
- favorire la creazione di gruppi di lavoro su tematiche distrettuali nell'area territoriale di competenza, in raccordo con il Centro Studi;
- stimolare la collaborazione con organi istituzionali, sindacati e società scientifiche nell'area territoriale di competenza.

4. In caso di impedimento del Presidente il Vicepresidente Regionale ne assume temporaneamente le funzioni e le responsabilità giuridiche.

5. Il Vicepresidente Regionale non può aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione regionale. La presenza di sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione regionale rende ineleggibile alla carica di Vicepresidente Regionale o, se sopravvenuta all'elezione, determina l'immediata decadenza dalla carica di Vicepresidente Regionale.

8. Il Vicepresidente Regionale non può ricevere alcuna retribuzione, salvo il rimborso delle spese connesse allo svolgimento della carica.

Art. 12 - Segretario Regionale

1. Il Segretario Regionale ha il compito della verbalizzazione, della tenuta dei registri, dei collegamenti fra i vari organi dell'Associazione regionale, delle comunicazioni, delle pubblicazioni e della esecuzione delle disposizioni del Consiglio Direttivo Regionale.

2. Dura in carica per il periodo di mandato del Presidente Regionale.

3. Il Segretario Regionale non può aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione regionale. La presenza di sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione regionale rende ineleggibile alla carica di Segretario o, se sopravvenuta all'elezione, determina l'immediata decadenza dalla carica di Segretario.

4. Il Segretario non può ricevere alcuna retribuzione, salvo il rimborso delle spese

connesse allo svolgimento della carica.

Articolo 13 – Tesoriere Regionale

1. Il Tesoriere Regionale dura in carica per la durata del mandato del Presidente Regionale e può essere rieletto una sola volta.
2. Ha i seguenti compiti: cura la riscossione delle quote associative; controlla il bilancio delle iniziative dell'Associazione regionale; può aprire conti correnti con il consenso del Consiglio Direttivo Regionale ed operare su di essi seguendo le indicazioni del Presidente Regionale; presenta un rendiconto al Consiglio ed i bilanci preventivi e consuntivi annuali all'Assemblea Regionale Ordinaria.
3. Il Tesoriere Regionale non può aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione regionale. La presenza di sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione regionale rende ineleggibile alla carica di Tesoriere Regionale o, se sopravvenuta all'elezione, determina l'immediata decadenza dalla carica di Tesoriere Regionale.
4. Il Tesoriere Regionale non può ricevere alcuna retribuzione, salvo il rimborso delle spese connesse allo svolgimento della carica.

Articolo 14 – Revisore dei Conti Regionale

1. Il Revisore dei Conti Regionale è eletto dall'Assemblea, con votazione a scrutinio segreto, fra i Soci Ordinari; dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. Al Revisore dei Conti Regionale è affidato il compito di provvedere alle operazioni di verifica e di controllo contabile-gestionale.
2. Il Revisore dei Conti Regionale non può aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione regionale. La presenza di sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione regionale rende ineleggibile alla carica di Revisore dei Conti Regionale o, se sopravvenuta all'elezione, determina l'immediata decadenza dalla carica di Revisore dei Conti Regionale.
3. Il Revisore dei Conti Regionale non può ricevere alcuna retribuzione, salvo il rimborso delle spese connesse allo svolgimento della carica.

Articolo 15 – Collegio dei Probiviri

1. Ove sia necessario rimettere una questione al Collegio dei Probiviri, l'Associazione CARD PUGLIA si avvarrà del Collegio dei Probiviri di CARD nazionale.
2. Il Collegio dei Probiviri di CARD nazionale ha una funzione conciliativa con il compito di tentare di dirimere le eventuali controversie tra i Soci o tra uno o più di essi e l'Associazione regionale nel suo complesso.
3. A tal fine si rinvia a quanto disposto nell'art. 15 dello Statuto della Associazione federale nazionale allegato al verbale a rogito del notaio Domenico Costantino di Lucca del 22 maggio 2019, Rep. n. 110112/28842, registrato a Lucca il 18 giugno 2019 al n. 4132/1T.

Articolo 16 – Centro Studi Regionale e Comitato Scientifico Regionale

1. Le funzioni ed i compiti del Centro Studi Regionale e del Comitato Scientifico Regionale saranno svolti, in regime di avvalimento, dal Centro Studi Nazionale e dal Comitato Scientifico Nazionale di CARD Nazionale espressamente contemplati nell'art. 16 dello Statuto della Associazione federale nazionale allegato al verbale a rogito del notaio Domenico Costantino di Lucca del 22 maggio 2019, Rep. n. 110112/28842, registrato a Lucca il 18 giugno 2019 al n. 4132/1T.

Articolo 17 – Compensi

1. A tutte le cariche associative regionali e ai componenti degli organi statutari regionali non competono compensi di alcun genere, ma solo eventuali rimborsi spese deli-

berati dal Consiglio Direttivo Regionale, in misura mai superiore all'effettivo esborso sostenuto.

Art. 18 – Patrocinio

1. L'Associazione regionale concede il proprio patrocinio ad iniziative di ricerca e divulgative di carattere regionale.
2. La richiesta di patrocinio avanzata dagli organizzatori dell'iniziativa deve pervenire al Presidente Regionale assieme al programma dell'evento, con almeno una settimana di anticipo rispetto alla data di svolgimento.
3. L'Autorizzazione al patrocinio viene concessa dal Presidente Regionale, valutata la congruità dell'evento rispetto alle finalità istituzionali dell'Associazione regionale.

Art. 19 – Sito web dell'Associazione regionale

1. Il Consiglio Direttivo Regionale nomina, tra i propri membri, il Responsabile della gestione del sito internet dell'Associazione regionale il quale ha l'onere di provvedere alla regolare tenuta del sito. Il Responsabile resta in carica tre anni, rinnovabili una sola volta.
2. Il Consiglio Direttivo Regionale può deliberare che le funzioni ed i compiti del sito web dell'Associazione regionale siano svolti, in regime di avvalimento, dal sito web istituito, a livello confederale, da CARD nazionale espressamente contemplato nell'art. 20 dello Statuto della Associazione federale nazionale allegato al verbale a rogito del notaio Domenico Costantino di Lucca del 22 maggio 2019, Rep. n. 110112/28842, registrato a Lucca il 18 giugno 2019 al n. 4132/1T. In tal caso il sito web nazionale opererà anche come sito web confederale (anche per il livello regionale) in relazione ai compiti ed alle funzioni ad esso assegnati.
3. Sul sito web devono essere pubblicati, con cadenza almeno annuale, i bilanci preventivi dell'Associazione regionale, i consuntivi dell'Associazione regionale e gli incarichi retribuiti dall'Associazione regionale.
4. Sul sito web devono essere pubblicati, con cadenza almeno semestrale, i risultati dell'attività scientifica prodotta dall'Associazione regionale e dai suoi organi.

Art. 20 – Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Per ciascun esercizio finanziario l'Assemblea Regionale Ordinaria approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo redatto dal Consiglio Direttivo Regionale con l'ausilio del Tesoriere Regionale dal quale risulti la situazione economica, patrimoniale, finanziaria dell'Associazione regionale e tutti i movimenti economici ivi compresi stipendi, finanziamenti a progetti, borse di studio, e tutto ciò che dà origine a movimenti economici dell'Associazione regionale.
3. Il bilancio preventivo dell'esercizio in corso e il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente devono essere presentati all'Assemblea Regionale Ordinaria dei Soci almeno una volta all'anno e restano depositati in copia nella sede dell'Associazione regionale, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori Regionale, durante gli otto giorni che precedono l'Assemblea di modo che i Soci possano prenderne visione.
4. I bilanci preventivi e consuntivi devono essere pubblicati sul sito istituzionale dell'Associazione regionale entro trenta giorni dalla loro approvazione da parte dell'Assemblea Regionale Ordinaria.

Art. 21 – Scioglimento e liquidazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione regionale, nei casi previsti dalla legge o nel caso d'accertata impossibilità di conseguire gli scopi indicati nel presente Statuto o per volontà degli associati, viene deliberato dall'Assemblea Regionale Straordinaria dei Soci, che contestualmente provvede alla nomina dei Liquidatori con la maggioranza qualificata di due terzi dei Soci presenti (impregiudicati i quorum costitutivi dell'As-

semblea Straordinaria).

2. Il patrimonio residuo, a seguito della liquidazione, non potrà essere devoluto ad alcuno dei Soci, ma dovrà essere destinato a CARD Nazionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 22 – Conflitto di interessi

1. I titolari di cariche associative regionali, nell'esercizio delle loro funzioni, operano esclusivamente per la cura degli interessi dell'Associazione regionale. L'attività dei soci e dei membri degli Organi statuari (elettivi e non) non può svolgersi in conflitto di interessi con l'attività istituzionale dell'Associazione regionale.

2. Sussiste conflitto di interessi in tutti i casi in cui, sia pur astrattamente, chi ricopre una carica associativa sia titolare di un interesse economico privato tale da condizionare l'esercizio delle funzioni associative ad esso attribuite.

3. L'assunzione delle cariche associative è incompatibile con la titolarità di qualsiasi interesse economico privato che possa, sia pur astrattamente, condizionare l'esercizio delle funzioni associative attribuite al titolare della carica associativa.

4. Entro venti giorni dall'assunzione della carica associativa il titolare trasmette al Presidente Regionale una dichiarazione con la quale comunica:

a) qualunque carica o ufficio pubblico rivestito;

b) qualunque impiego pubblico o privato rivestito;

c) l'esercizio di attività professionali o di lavoro autonomo, anche in forma associata o societaria, di consulenza e arbitrali, anche se non retribuita;

d) l'assenza di esercizio di attività imprenditoriali, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie;

e) l'assenza di esercizio di compiti di gestione, in imprese o società pubbliche o private, ivi comprese le società in forma cooperativa.

5. Le dichiarazioni di cui alle lettere precedenti si riferiscono anche ai beni, alle attività patrimoniali, alle cariche e alle altre attività, ivi indicati, detenuti o svolti all'estero. Ogni variazione degli elementi delle dichiarazioni di cui alle lettere precedenti è comunicata, attraverso apposita dichiarazione integrativa.

6. Il Presidente Regionale ed il Collegio dei Probiviri sono chiamati ad accertare, sulla base delle comunicazioni ricevute, l'esistenza, anche potenziale di conflitto di interessi in capo ai titolari di cariche associative e, ove ne riscontrino l'esistenza, invitano l'interessato, ove possibile, a rimuoverne la causa non oltre quindici giorni. La mancata rimozione, entro il termine di quindici giorni, della causa, sia pure potenziale, di conflitto di interessi con quelli associativi, determina l'immediata decadenza del titolare della carica.

Art. 23 – Norme finali

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge in materia.

Firmato: Vincenzo Gigantelli - Notaio Annalinda Giuliani (segue sigillo)